



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1935/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. C.F._1), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [REDACTED]

Parte_2 (C.F. C.F._2), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliata presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORI- OPPONENTI

contro

Controparte_1 (C.F. C.F._3), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] elettivamente domiciliata presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTO- OPPOSTO

CONCLUSIONI

Per gli attori opposenti:

“in via pregiudiziale/preliminare:

rigettare ogni eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione all'ingiunzione,

nel merito:

A - revocare e comunque annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, anche per compensazione con le somme già pagate in luogo della convenuta e con i danni subiti dagli opposenti, come quantificati in atti, nella prima parte delle presenti conclusioni e come risultanti a

seguito di istruttoria, ai quali l'opposta dovrà essere condannata, disponendo altresì la restituzione di ogni somma nel frattempo eventualmente pagata/ottenuta in eccesso, anche in forza della provvisoria esecutività del medesimo decreto ingiuntivo, se concessa nel prosieguo della causa, nonché la cancellazione delle ipoteche iscritte e dei pignoramenti eventualmente trascritti.

*B - comunque respingere tutte le domande della geometra **Controparte_1**, di cui al decreto ingiuntivo opposto ed ogni altra eventuale nei confronti degli attori/opponenti, anche per compensazione con le somme già pagate in luogo della convenuta e con i danni subiti dagli opposenti come quantificati in atti, nella prima parte delle presenti conclusioni e come risultanti a seguito di istruttoria, ai quali l'opposta dovrà essere condannata, disponendo altresì la restituzione di ogni somma nel frattempo eventualmente pagata/ottenuta in eccesso, anche in forza della provvisoria esecutività del medesimo decreto ingiuntivo, se concessa nel prosieguo della causa, nonché la cancellazione delle ipoteche iscritte e dei pignoramenti eventualmente trascritti;*

*C - condannare la Geom. **Controparte_1**, nata ad Erice (TP) il **Controparte_2** residente in Montescudo-Monte Colombo (RN) Via **Controparte_3** (c.f. **C.F._3**), alla restituzione di tutte le somme ricevute o pagate in Suo luogo in eccedenza a quanto dovutole;*

*D - condannare la medesima Geom. **Controparte_1**, al risarcimento di tutti i danni subiti dai committenti in relazione alle vicende esposte in narrativa, parzialmente quantificati in perizia in Euro 92.860,32 oltre ad I.V.A., ai quali devono essere aggiunti i danni indicati ma non quantificati nella medesima perizia ed in citazione, ed altresì le perdite dei benefici fiscali per tutti i lavori preventivati ma eseguiti in inevitabile ritardo da altre imprese o ancora non eseguiti, salva la maggiore quantificazione in esito al giudizio, se del caso previa parziale compensazione con le somme eventualmente ancora dovute alla stessa;*

E - sempre e comunque con rivalutazione monetaria ed interessi, anche ex art. 1284 c.c. comma quarto dalla notifica della citazione in opposizione, e con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, comprese le spese generali (nella misura del 15%) ed eventuali altri accessori previsti dalla tariffa professionale applicabile ratione temporis (allo stato il D.M. 147/2022), C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.

Per la convenuta opposta:

*“Alla luce di quanto esposto, la difesa della Geometra **Controparte_1** conclude affinché il Tribunale di Forlì voglia:*

*1. **Rigettare** l'eccezione di incompetenza territoriale, sia essa sollevata d'ufficio o su istanza di parte, in quanto il Tribunale di Forlì è il Giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 66-bis del D.Lgs. 206/2005, quale foro inderogabile della residenza dei consumatori-debitori;*

2. **Dichiarare** la nullità della clausola di cui all'art. 9 dell'incarico professionale del 7 aprile 2022, nella parte in cui deroga al foro del consumatore in favore del Tribunale di Rimini, ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. u), 34 e 36 del D.Lgs. 206/2005;

3. **Dichiarare** la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Forlì, in quanto emesso da Giudice territorialmente competente;

Procedere alla trattazione del merito dell'opposizione, ammettendo le prove come richieste in atti e rigettando le domande degli opposenti con condanna alle spese”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Controparte_1 chiedeva ed otteneva l’emissione del decreto ingiuntivo n. 572/2025 nei confronti di Parte_1 e Parte_2

A sostegno della domanda monitoria esponeva:

- Di essere stata incaricata, nella sua qualità di Geometra e con conferimento in data 7.4.2022, di eseguire prestazioni professionali relativamente ad un immobile di proprietà di Pt_1 ed Pt_2 sito in San Mauro Pascoli;
- Le attività professionali ad ella demandate erano declinate nel contratto versato in atti (docc. 1, 2 e 3);
- Ai fini della determinazione del compenso, il contratto faceva espresso rinvio al D.M. 17.6.2016;
- La CP_1 prestava adempimento alle proprie obbligazioni e Pt_1 ed Pt_2 decidevano di valersi del meccanismo della cessione di credito, pur garantendo personalmente alla professionista la volontà di adempiere;
- Tuttavia, gli ingiunti non corrispondevano, in nessuna modalità, il dovuto;
- Per il che Controparte_1 vantava un credito di Euro 115.670,97, come da fatture allegate al ricorso.

Veniva dunque emesso il decreto ingiuntivo, opposto nella presente sede da Parte_1 e Pt_2

[...] per i seguenti motivi:

- Insussistenza del credito;
- Gravi e reiterati inadempimenti della CP_1 ;
- Sussistenza di crediti, anche risarcitori, in capo agli opposenti, a fronte dei quali era necessario procedere a compensazione tra partite dare/avere.

Si costituiva in giudizio Controparte_1 , contestando l’avversa opposizione e rilevando che mai vi erano state contestazioni da parte degli opposenti (a riprova dell’assenza di inadempimento) ma, al più, vi erano stati ritardi imputabili solo ed esclusivamente agli opposenti stessi.

A seguito dell’emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c., le parti procedevano al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.

In sede di terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. gli opposenti eccepivano, *inter alia*, l'improcedibilità della domanda a fronte di quanto previsto dall'art. 9 del contratto, laddove le parti hanno espressamente previsto che, per ogni controversia scaturente dal contratto, deve essere previamente esperito il tentativo di mediazione con sede in Rimini.

In sede di udienza del 27.5.2026 il giudice sottoponeva alle parti in via officiosa questione di competenza.

Il difensore di parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opposta al pagamento delle spese.

Il difensore di parte opposta chiedeva termine per depositare memoria difensiva.

La causa veniva dunque rinviata all'udienza del 3.6.2026 per conclusioni, con concessione di termine fino al 30.5.2026 per il deposito di note difensive.

L'opposizione è fondata e merita accoglimento per l'assorbente motivo di improcedibilità della domanda.

Va premesso che gli opposenti hanno sollevato la relativa eccezione in seno alle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, dunque, prima della prima udienza di comparizione.

L'eccezione è, pertanto, tempestiva ed ammissibile.

Inoltre, l'esame (e l'accoglimento) della stessa determinano l'assorbimento di tutte le restanti questioni. Tanto premesso da un punto di vista procedimentale, è ora opportuno esaminare la "sostanza" della questione.

L'art. 9 del contratto azionato da *Controparte_I* così recita testualmente:

Art. 9) Controversie – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Foro esclusivo

Le parti espressamente pattuiscono che ogni controversia nascente da/o collegata al presente contratto, derivante dalla sua applicazione e/o interpretazione, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione.

La sede della mediazione sarà Rimini.

Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al precedente comma, le parti espressamente pattuiscono che, in deroga ai principi di individuazione del Foro, per ogni controversia nascente da/o collegata al presente contratto, derivante dalla sua applicazione e/o interpretazione, il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Rimini.

Dunque, le parti, consensualmente, hanno devoluto ad un organismo di conciliazione la preventiva risoluzione di ogni controversia "derivante dall'applicazione" del contratto, quale certamente è la richiesta di pagamento formulata dalla *CP_I*.

Ebbene, in un caso come quello che occupa, ovvero di contratto concluso tra un professionista ed un consumatore (come allegato dalla stessa opposta in sede di note difensive finali, sebbene relativamente al tema della competenza), le parti hanno individuato l'obbligo della preventiva conciliazione come "cogente" ed "indefettibile" (si veda la clausola dove si legge che le parti "espressamente" statuiscano che "ogni" controversia, senza esclusione, "dovrà" e non "potrà" essere oggetto di conciliazione innanzi ad un organismo che, sebbene non individuato esplicitamente, dovrà avere sede in Rimini). Se così è, come è, si aderisce all'impostazione giurisprudenziale prevalente, in base alla quale *"Tale previsione contrattuale non può essere interpretata come un mero rinvio ricognitivo alla normativa sulla mediazione di cui al d.lgs. 28/2010, né tantomeno come una clausola programmatica priva di efficacia vincolante. Al contrario, essa integra una vera e propria condizione di procedibilità pattizia, pienamente legittima alla luce del principio di autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. e dotata di forza vincolante tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c."*, (tra molte, Trib. Roma, n. 6508/2026 in una controversia, peraltro, sorta tra imprenditore e professionista, come nel caso che occupa).

Tanto premesso, il principio suindicato, che dunque conferisce forza pregnante alla volontà delle parti espressa in sede di sottoscrizione del contratto, non subisce deroghe nemmeno in seno al giudizio di opposizione derivante dal ricorso monitorio (laddove, come detto, l'eccezione di improcedibilità sia stata tempestivamente e ritualmente sollevata).

Ancora una volta soccorre la giurisprudenza prevalente e maggiormente condivisibile, laddove soffermandosi sulla differenza tra la mediazione prevista dalla legge e la mediazione pattizia esclude che quanto previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs 28/2010, sia applicabile anche alla mediazione convenuta dalle parti.

Per il che si è affermato che *"La natura convenzionale della mediazione distingue radicalmente tale istituto dalla mediazione obbligatoria ex lege, rendendo inapplicabili le deroghe previste per il procedimento monitorio, con la conseguenza che il mancato esperimento del tentativo pattuito comporta l'immediata improcedibilità dell'azione giudiziale"*, (Trib. Ancona, sent. 33/2025 e Trib. Ravenna del 22.6.2023 e, da ultimo dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, Trib. Milano sent. n. 6386/2025, che ha affermato *"... l'inadempimento dell'obbligo di mediazione convenzionale determina l'improcedibilità dell'azione giudiziale anche se proposta per decreto ingiuntivo, non essendo richiamabili le disposizioni dell'art. 5 bis del d.lgs 28/2010"*).

Tutto quanto esposto determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (valori minimi quanto alla fase decisionale, a fronte dell'esiguità dell'attività difensiva svolta).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie l'opposizione;
- 2) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 572/2025;
- 3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta al pagamento in favore degli attori
opponenti della somma di Euro 11.977,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.

Forlì, 3 agosto 2026

Il Giudice

dott. Maria Cecilia Branca